



COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE COSE RITROVATE E DEGLI OGGETTI SMARRITI

Indice

Art. 1	Obblighi per chi trova una cosa mobile
Art. 2	Ufficio Comunale competente per il servizio
Art. 3	Ricevimento delle cose ritrovate
Art. 4	Registrazione ed assunzione in carico delle cose ritrovate
Art. 5	Pubblicazione dell'avviso
Art. 6	Cose ritrovate appartenenti a persona identificabile
Art. 7	Spedizione di cose ritrovate ad altri uffici
Art. 8	Oggetti di sospetta provenienza
Art. 9	Oggetti deperibili, non conservabili
Art. 10	Restituzione al proprietario
Art. 11	Restituzione al trovatore
Art. 12	Restituzione di cose ritrovate a persone incapaci
Art. 13	Spese di recupero, di custodia, di conservazione o di mantenimento
Art. 14	Disponibilità ed alienazione delle cose non ritirate
Art. 15	Locali di deposito e di custodia degli oggetti
Art. 16	Ricognizione delle cose ritrovate
Art. 17	Premio dovuto al ritrovatore
Art. 18	Equiparazione del possessore o detentore al proprietario
Art. 19	Luogo di deposito delle cose ritrovate
Art. 20	Norme finali
Art. 21	Diffusione

Art. 1 - Obblighi per chi trova una cosa mobile

1. A mente dell'art. 927 del c.c., chiunque ritrova una cosa mobile nel territorio del comune deve restituirla al proprietario.
2. Se il proprietario è sconosciuto la cosa mobile deve essere consegnata, senza ritardo, al Sindaco con l'indicazione delle circostanze di luogo, di tempo e delle modalità dell'avvenuto ritrovamento.

Art 2 - Ufficio comunale competente per il servizio

1. Il servizio inerente le cose mobili ritrovate nel territorio comunale di Campolongo Maggiore, è demandato all'ufficio di Polizia Locale.
2. Il predetto Ufficio provvede alle incombenze ed agli adempimenti previsti dal codice civile agli artt. 927, 928 e 929 ed a quant'altro previsto nel presente Regolamento.

Art 3 - Ricevimento delle cose ritrovate

1. L'Ufficio di Polizia Locale allorquando riceve in deposito una cosa ritrovata, provvede alla identificazione della persona che l'ha ritrovata e consegnata, curando, altresì, di conoscere le circostanze del ritrovamento.
2. Se trattasi di oggetti preziosi, o presunti tali, l'ufficio curerà a far stimare l'oggetto da persona competente e degna di fiducia, alla presenza del ritrovatore.
3. Dell'avvenuta consegna dovrà essere rilasciata ricevuta.

Art 4 - Registrazione ed assunzione in carico delle cose ritrovate

1. Le cose ritrovate devono venir prese immediatamente in carico su apposito registro con numerazione progressiva con l'indicazione della data della consegna, delle generalità del ritrovatore e degli estremi del documento di identità dello stesso.
2. All'oggetto sarà applicata copia della ricevuta rilasciata al ritrovatore all'atto della consegna.
3. Lo stesso numero di registrazione deve venir riportato su tutti gli atti o lettere che venissero redatte successivamente.

Art. 5 - Pubblicazione dell'avviso

1. A norma dell'art. 928 del c.c., la consegna delle cose ritrovate viene resa nota per mezzo della pubblicazione all'albo pretorio con apposito avviso firmato dal Responsabile d'Area competente.
2. La pubblicazione dell'avviso dovrà effettuarsi per due domeniche successive e resterà affisso per tre giorni ogni volta.
3. La pubblicazione deve essere certificata a tergo dell'avviso.
4. Nell'avviso di cui ai precedenti commi, l'oggetto viene sommariamente indicato.
5. La dettagliata descrizione dell'oggetto, nonché il valore stimato, qualora trattasi di oggetti preziosi, debbono risultare dagli atti d'ufficio.

Art. 6 - Cose ritrovate appartenenti a persona identificabile e ricerche per l'identificazione della stessa.

1. Qualora la cosa ritrovata presenti elementi utili per una immediata identificazione e rintraccio del proprietario o dello smarritore, l'Ufficio provvede a dare notizia a mezzo posta dell'avvenuto ritrovamento, mediante un semplice avviso di deposito.
2. In ogni altro caso, qualora l'oggetto rinvenuto presenti elementi utili per giungere a rintracciare il proprietario o lo smarritore, l'Ufficio dovrà esperire le opportune e possibili ricerche per giungere alla identificazione, per poi spedire l'avviso di cui al precedente comma.

Art 7 - Spedizione di cose ritrovate ad altri uffici

1. Qualora la natura e le dimensioni dell'oggetto rinvenuto lo consentano, i medesimi possono essere spediti in plico raccomandato al comune di residenza del proprietario con l'invito a provvedere alla restituzione.
2. I libretti bancari, di deposito o di conti correnti, gli assegni ed i vaglia postali o bancari, i libretti di pensione, e simili documenti, qualora non sia possibile identificare i titolari o gli aventi diritto, vengono trasmessi agli uffici che li hanno emessi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8 - Oggetti di sospetta provenienza

1. Qualora sussistano motivi per sospettare che la cosa ritrovata sia di illecita provenienza o possa costituire corpo di reato, oltre agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio di Polizia Locale deve dare prontamente notizia scritta del deposito alla Questura ed al Comando stazione Carabinieri affinché possano espletare accertamenti ed indagini.

Art. 9 - Oggetti deperibili, non conservabili

1. Gli oggetti deperibili o non conservabili dovranno essere venduti a prezzo di mercato ed il ricavato verrà versato alla tesoreria comunale.
2. Qualora si tratti di commestibili dovrà preferirsi la vendita o la cessione a titolo gratuito, dietro espresso ordine del Sindaco, ad istituti di beneficenza od assistenza riconosciuti.
3. Per l'eventuale somma ricavata dalla vendita si osservano le disposizioni della cosa ritrovata.

Art 10 - Restituzione al proprietario

1. Le cose ritrovate, od il ricavato della loro vendita, quando sia stata necessaria, verranno restituite, previa accertamenti e cautele del caso, a colui che, entro un anno dall'ultimo giorno di pubblicazione, dichiara di essere il proprietario.
2. Della restituzione sarà redatto processo verbale nel quale, oltre alla data della operazione, debbono venire indicati:
 - generalità complete, residenza e documento di identità personale della persona dichiaratasi proprietario;
 - elementi forniti dal proprietario, atti a provare la sua qualità di titolare della cosa ritrovata;
 - circostanze di tempo e di luogo, dichiarate dal proprietario, relativamente alla perdita dell'oggetto;
 - se ed a quale organo ed ufficio di polizia abbia denunciato lo smarrimento.
 - copia del processo verbale sarà inviata al rinvenitore ed all'ufficio di polizia presso il quale il proprietario aveva eventualmente denunciato lo smarrimento dell'oggetto.
3. Il proprietario od il ritrovatore, al momento del ritiro della cosa mobile depositata, oppure ricevendone il prezzo, deve pagare le spese occorse di deposito, custodia e mantenimento.

Art. 11 - Restituzione al ritrovatore

1. A norma dell'art. 929 del c.c., trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio senza che sia presentato il proprietario della cosa depositata, essa, od il valore corrispettivo quando si sia resa necessaria l'alienazione, appartiene alla persona che l'ha ritrovata.
2. La cosa, pertanto, sarà restituita al ritrovatore od a persona dallo stesso incaricata. in tal caso, quest'ultima, deve essere munita di delega con firma autenticata.
3. All'atto della restituzione l'Ufficio di Polizia Locale deve richiedere la ricevuta di cui all'art. 3 del presente Regolamento, e ritirare l'eventuale delega di cui al comma precedente.
4. Della restituzione sarà redatto processo verbale contenente tutte le indicazioni di cui al processo verbale dell'art. 10 in quanto compatibili.

5. Non si fa luogo a restituzione al ritrovatore di oggetti ritrovati da dipendenti dell'Amministrazione comunale durante l'orario di servizio e dagli stessi obbligatoriamente consegnati.

6. La proprietà della cosa mobile passa al Comune, semprechè nel termine stabilito non si presenti per il ritiro il proprietario.

Art. 12 - Restituzione di cose ritrovate a persone incapaci

1. Le cose depositate, od il loro prezzo, non possono venir restituite a persone che non abbiano la maggiore età o che si trovino in manifesto stato di incapacità, se non sono accompagnate da chi ne abbia la potestà, la rappresentanza o l'assistenza.

2. Possono comunque essere restituiti direttamente ai proprietari, anche se incapaci, oggetti o documenti personali, come tessere, abbonamenti, libri, oggetti scolastici e simili, che per il valore e per l'uso cui sono destinati non possono costituire pericolo di sorta o atti illeciti.

Art. 13 - Spese di recupero, di custodia, di conservazione o di mantenimento

1. Il proprietario od il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse od incontrate dal Comune per il recupero, la custodia, la conservazione o la manutenzione delle cose ritrovate e depositate.

2. La quantificazione ed il pagamento delle spese di cui al comma precedente verranno disposti con ordinanza del Responsabile d'Area competente.

3. Il semplice e normale deposito nei locali comunali è gratuito.

Art. 14 - Disponibilità ed alienabilità delle cose non ritirate

1. Trascorso un mese dalla data di ricevimento dell'avviso di compiuta giacenza della cosa ritrovata senza che si presenti il rinventore, il Comune si riserva la piena disponibilità delle cose ritrovate.

2. L'alienazione o la destinazione delle cose di cui al comma precedente, su proposta del Sindaco, è disposta con deliberazione della Giunta Comunale.

3. Per l'alienazione si applicano le norme delle vendite.

Art. 15 - Locali di deposito e di custodia degli oggetti

1. Le cose ritrovate vengono depositate esclusivamente nei locali all'uopo destinati.

2. Gli oggetti di piccole dimensioni vengono custoditi in apposito armadio di sicurezza, od in cassaforte, a cura del personale cui è affidata la gestione del servizio.

Art 16 - Ricognizioni alle cose ritrovate

1. Le ricognizioni devono avvenire sotto il diretto controllo del personale dell'Ufficio di Polizia Locale, nei giorni concordati con il medesimo Ufficio.

4. In caso di riconoscimento di un oggetto da parte del proprietario o dello smarritore, si procederà alla restituzione nei modi indicati all'art. 10 del presente Regolamento.

Art 17 - Premio dovuto al ritrovatore

1. Il proprietario deve pagare al ritrovatore, se questi lo richiede, il premio stabilito dall'art. 930 del c.c.

2. Oltre la semplice enunciazione di quanto disposto dalla legge, resta esclusa ogni ingerenza o mediazione dell'Ufficio di Polizia Locale, anche se richiesta dalle parti circa le pretese o controversie insorgenti nella materia di cui al comma precedente.

Art. 18 - Equiparazione del possessore o detentore al proprietario

1. In adempimento a quanto disposto dall'art. 931 del c.c., le disposizioni contenute negli artt. 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore ed il detentore.

Art. 19 - Luogo di deposito delle cose ritrovate

1. Ai fini del presente Regolamento le cose mobili ritrovate vengono depositate in locali di proprietà comunale individuati dall'Ufficio di Polizia Locale, ovvero presso locali privati aventi le autorizzazioni prescritte dalla legge, analogamente individuati dal competente Ufficio.

2. All'ufficio è demandata la responsabilità della custodia.

Art. 20 – Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

2. Per quanto in esso non previsto si applicano le disposizioni normative in materia.

Art. 21 – Diffusione

1. Copia del presente Regolamento è inviata al Servizio di Polizia Locale.

2. Copia del presente Regolamento è depositata presso l'URP per la visione di coloro che ne abbiano interesse.

3. Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito telematico comunale, per la dovuta pubblicità.